

**Ordinanza n. 28 del 23 giugno 2017**

Oggetto: Diga foranea sud – disciplina della viabilità e della sosta in via Molo Marinai d'Italia – luglio/agosto 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'accordo sottoscritto con la Capitaneria di Porto di Viareggio in cui sono individuati gli ambiti di competenza tra le due amministrazioni competenti nell'ambito portuale, per l'esercizio delle funzioni gestionali del Porto di Viareggio.
- Considerato che in tale documento è attribuita all'Autorità portuale regionale la competenza per disporre la disciplina della viabilità e della circolazione veicolare nell'ambito portuale.
- Vista l'ordinanza n. 1 del 15 giugno 2015 con la quale viene dettata la disciplina della viabilità e della sosta in via Molo Marinai d'Italia in particolare nel tratto della diga foranea sud;
- Visto l'esito degli incontri in data 06 e 12 giugno 2017, con l'Autorità Marittima ed il comune di Viareggio, in cui sono state rappresentate, condizioni di criticità derivanti dal notevole afflusso di persone, tali da rendere, per motivi di sicurezza della viabilità, necessarie ulteriori misure di regolamentazione di accesso per il proseguo della stagione estiva;
- Considerato che in sede di tale incontro è stato concordato di attivare una disciplina della circolazione e della viabilità, limitando il traffico ai soli veicoli a due ruote nei giorni in cui si prevede il massimo afflusso sulla spiaggia adiacente la diga foranea, escluso gli autorizzati;
- Rilevato quindi necessario integrare la disciplina della circolazione e della sosta nell'ambito descritto in oggetto, al fine di garantire condizioni di sicurezza nell'uso della stessa, nelle more della adozione di metodi di rilevazione automatica degli accessi;

VISTO:

- l'art. 105 del D.Lgs. 112/98 inerente il trasferimento di funzioni in materia di demanio marittimo;
- la Legge R.T. 28 maggio 2012 n. 23 e s.m.i. istitutiva dell'Autorità Portuale Regionale;
- l'articolo 30 ed articolo 81 del Codice della Navigazione;
- l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- l'articolo 1174 2° comma del Codice della Navigazione:

ORDINA

- 1) Dall'inizio della via Molo Marinai d'Italia e la barriera new jersey la sosta è consentita esclusivamente entro i limiti tracciati. In tale tratto è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta lato sud per 30 metri a partire dalla barriera new jersey;
- 2) Nel tratto compreso tra la barriera new jersey e la barriera metallica lungo la via Molo Marinai d'Italia, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in tutta la carreggiata a tutti i veicoli, escluso disabili negli appositi stalli e carico e scarico per 30 minuti;
- 3) Nel tratto compreso tra la barriera metallica e la fine della via Molo Marinai d'Italia in corrispondenza del faro del porto di Viareggio, nei mesi di luglio e agosto dalle ore 8,00 alle 20,00, l'accesso è consentito ai soli veicoli autorizzati e ai mezzi a due ruote, mentre la sosta è consentita esclusivamente ai mezzi a due ruote entro i limiti degli stalli.
- 4) Negli ultimi 20 metri della via Marinai d'Italia è istituito il divieto di sosta di ogni mezzo con rimozione forzata per tutta la larghezza della carreggiata;
- 5) All'ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale Regionale, di installare apposita cartellonistica verticale e eseguire segnaletica orizzontale, eventualmente necessaria, in attuazione dei punti precedenti del dispositivo, garantendo la precedenza per i veicoli autorizzati in uscita a senso unico alternato, provenienti dall'interno della diga foranea;
- 6) La presente ordinanza annulla le Ordinanze n° 13 e 10 dell'anno 2016 emesse da questa Autorità

AVVISA

- a) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, chiunque non rispetti la disciplina della sosta come in precedenza disposto, è soggetto, ai sensi dell'articolo 1174, 2° comma del Codice della Navigazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 a euro 309,00, ferma restando la rimozione coatta per i veicoli presenti nelle zone in cui viene disposto il divieto di sosta permanente eccetto gli autorizzati.
- b) L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, precisando che l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale.

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Autorità portuale regionale;
- 2) L'invio della presente Ordinanza tramite PEC alle seguenti Autorità di Polizia:
 - Capitaneria di Porto di Viareggio - cp-viareggio@pec.mit.gov.it
 - Compagnia Carabinieri di Viareggio - tlu20471@pec.carabinieri.it
 - Commissariato P.S. Viareggio - comm.viareggio.lu@pecps.poliziadistato.it
 - Guardia di Finanza di Viareggio - lu1120000p@pec.gdf.it
 - Comando Polizia Municipale di Viareggio - comune.viareggio@postacert.toscana.it



Il Segretario Generale

(Ing. Fabrizio Morelli)